

*Marianna Cangialosi*

AVVOCATO

ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA SICILIA – PALERMO

**RICORSO EX ART. 129 C.P.A.**

Nell'interesse dei signori **EVOLA VINCENZO**, nato a Carini (PA), il 13 novembre 1965 e ivi residente, alla via Caucaso n. 9, (c.f. VLEVCN65S13B780G), n.q. di candidato alla carica di Sindaco in relazione alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno 2026, collegato alla lista civica denominata "ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO" nonché alla carica di Consigliere comunale nella medesima lista, **MUSSO COSTANTINO**, nato a Carini (PA), il 9 ottobre 1960 e ivi residente alla via Casaleni n. 8, (c.f. MSSCTN60R09B780S), n.q. di delegato alla presentazione della lista civica "ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO", e **CONIGLIARO ROBERTO**, nato a Genova, il 14 maggio 1965, residente in Palermo, via Dalia n. 6, (c.f. CNGRRT65E14D969L), n.q. di delegato alla presentazione della lista civica "ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO" nonché di candidato alla carica di consigliere comunale nella predetta lista civica, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, su foglio separato ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Marianna Cangialosi (C.F.: CNGMNN92B69B780Z – p.e.c.: [mariannacangialosi@pec.it](mailto:mariannacangialosi@pec.it)) del Foro di Palermo, con studio professionale sito in Carini (PA), alla via Trattati di Roma n. 13, e con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c.: [mariannacangialosi@pec.it](mailto:mariannacangialosi@pec.it), come risultante

*Marianna Cangialosi*

AVVOCATO

dal Registro di Giustizia “Reginde”;

**CONTRO**

la **16° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CARINI**, in persona del Signor Presidente *pro tempore*, dott. Franco Gualtierio Mazara, con sede presso i locali comunali siti in Carini (PA), via Elba, n. 10, p.e.c. [protocollo@pec.comune.carini.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.carini.pa.it); [elettorale@pec.comune.carini.pa.it](mailto:elettorale@pec.comune.carini.pa.it);

il **COMUNE DI CARINI**, in persona del Signor Sindaco *pro tempore*, C.F. e P. Iva 00147540827, domiciliato per la carica presso la sede del Palazzo Comunale, sito in Carini, Corso Umberto I, n. 5, p.e.c. [protocollo@pec.comune.carini.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.carini.pa.it);

il **MINISTERO AFFARI INTERNI – PREFETTURA UTG DI PALERMO**, in persona del Prefetto *pro tempore*, con sede in via Sampolo n. 69, C.F. 80015880828, p.e.c. [protocollo.prefpa@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpa@pec.interno.it), rappresentato *ex lege* dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo p.e.c. [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

2

**PER L’ANNULLAMENTO**

- del Verbale n. 107 del 30.4.2026, notificato in pari data *brevi manu*, relativo all’*Esame della candidatura del sig. Vincenzo Evola detto Enzo nato a Carini (PA) il 13/11/1965, residente in Carini (PA) in via Caucaso n. 9, alla carica di Sindaco del Comune di Carini e della collegata lista dei candidati del Consiglio Comunale di Carini del 24 e 25 maggio 2026 ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. Verbale di mancata approvazione della lista “ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO” con il quale la 16° sottocommissione elettorale circondariale di Carini non ha ammesso la candidatura alla carica di Sindaco del sig. Vincenzo Evola collegata alla lista civica denominata “ENZO*

---

*Studio Legale Cangialosi*

Via Trattati di Roma n. 13 – 90044 Carini (PA)

e-mail: [mariannacangialosi@yahoo.com](mailto:mariannacangialosi@yahoo.com) – p.e.c.: [mariannacangialosi@pec.it](mailto:mariannacangialosi@pec.it)

Cell. 328.1549612 – P. Iva 07011040826

*Marianna Cangialosi*

AVVOCATO

EVOLA SINDACO DEL POPOLO” e dei candidati ad esso connessi;

- ove occorra e per quanto di ragione della Nota n. 30185 del 29.4.2026 redatta dagli agenti della Polizia Municipale di Carini, che attesta l’arrivo innanzi alla porta di accesso al Palazzo comunale del delegato di lista sig. Costantino Musso, per la consegna della lista elettorale (ore 12:08);

- ove occorra e per quanto di ragione della ricevuta n. 30195 del 29.4.2026, rilasciata dal Segretario generale del Comune di Carini, la quale riporta l’effettivo orario di ricezione della lista (ore 12:08);

- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall’odierna parte ricorrente;

**CON CONSEGUENTE**

ammissione/approvazione della Lista “*ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO*” e delle candidature ai comizi elettorali convocati per il 24 e 25 maggio 2026 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Carini, con eventuale turno di ballottaggio per il 7 e 8 giugno 2026.

3

---

**FATTO**

Gli odierni ricorrenti, Musso Costantino e Conigliaro Roberto, nelle rispettive qualità di delegati di lista, e per il secondo anche n.q. di candidato alla carica di consigliere comunale, della lista civica “*ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO*”, in data 29 aprile 2026, hanno depositato al Segretario Generale del Comune di Carini, nella persona della dott.ssa Sonia Acquado, la documentazione afferente alla presentazione dell’anzidetta lista civica per le elezioni comunali – in Comune con popolazione maggiore a 15.000 abitanti –

---

*Studio Legale Cangialosi*

Via Trattati di Roma n. 13 – 90044 Carini (PA)

e-mail: [mariannacangialosi@yahoo.com](mailto:mariannacangialosi@yahoo.com) – p.e.c.: [mariannacangialosi@pec.it](mailto:mariannacangialosi@pec.it)

Cell. 328.1549612 – P. Iva 07011040826

del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026 (cfr. allegato 1 – ricevuta deposito n. 30195 del 29.4.2026).

La lista è collegata al candidato alla carica di Sindaco Evola Vincenzo, odierno ricorrente, il quale è inserito, altresì, come candidato alla carica di consigliere comunale.

Detta lista, che racchiude anche gli ulteriori ventitré (23) candidati alla carica di consiglieri, reca il contrassegno <cerchio nero contenente un cuore stilizzato rosso con all'interno la dicitura "ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO" con sottostante castello e borgo medievale">.

La 16° sottocommissione elettorale circondariale territorialmente competente, esaminati gli atti, rilevato che:

- il verbale della Polizia Municipale aveva dato atto che il sig. Costantino Musso, delegato di lista, fosse arrivato davanti all'ingresso del Palazzo del Comune alle ore 12:08 (cfr. allegato 2 – verbale Polizia Municipale n. 30185 del 29.4.2026),

- e che il medesimo rilievo era stato riportato anche dal Segretario generale *p.t.* del Comune, dott.ssa Sonia Acquado, in conflitto di interessi con il candidato Sindaco Evola per le ragioni meglio esplicitate nel I motivo di diritto;

pertanto, ha disposto la non ammissione della lista civica "ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO" e per l'effetto del candidato sindaco Vincenzo Evola e di tutti i candidati alla carica di consiglieri comunali (cfr. allegato 3 – verbale di non ammissione n. 107 del 30.4.2026).

Il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST., ART. 6BIS L. 241/1990 E ART. 51 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 17, COMMI 8 E 9, L. R. 3/1960 – ECCESSO DI POTERE E CONFLITTO DI INTERESSE DEL SEGRETARIO GENERALE *PRO TEMPORE* DEL COMUNE DI CARINI EX ART 51, COMMA 1, N. 3) C.P.C.**

Il provvedimento in questa sede impugnato – Verbale n. 107 del 30.4.2026 – e la ricevuta di deposito recante il n. 30195 del 29.4.2026, rilasciata dal Segretario generale del Comune di Carini, meritano di essere annullati poiché emessi in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 6bis L. 241/1990 e 51, comma 1, lett. c) c.p.c., in relazione all'art. 17, commi 7 e 8, L.R. 3/1960, in relazione a un concreto e attuale conflitto di interesse che coinvolge la dott.ssa Sonia Acquado e il sig. Vincenzo Evola.

Ed invero, l'odierno ricorrente è imputato nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 8973/2023 R.G.N.R., in relazione al delitto di diffamazione aggravata, *ex art. 595*, commi 1, 2 e 3 c.p., a seguito di denuncia-querela sporta dalla dott.ssa Acquado e allo stato il procedimento risulta essere pendente innanzi al Tribunale di Palermo, sezione terza penale, nella persona della dott.ssa Maria Dioguardi e si sta espletando l'attività istruttoria (cfr. allegati 4 e 5 – avviso 415bis c.p.p. e verbale udienza).

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 c.p.c. e 6bis L. 241/1990, la dott.ssa Sonia Acquado avrebbe dovuto dichiarare il conflitto di interessi e astenersi dal ricevere la documentazione relativa alla Lista del candidato Sindaco Evola, oggi esclusa dalle operazioni elettorali, delegando all'uopo al vice segretario del Comune di Carini.

Sul punto, appare necessario rilevare che seguendo il *dicta* di cui all'art. 6bis L. 241/1990, ***i titolari degli uffici competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali devono astenersi***

# Marianna Cangialosi

AVVOCATO

*in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.*

Nel caso di specie trattasi di un conflitto di interesse concreto e attuale, atteso che tra il candidato alla carica di sindaco, Vincenzo Evola, e il Segretario comunale *pro tempore*, dott.ssa Sonia Acquado è pendente un procedimento penale.

Pertanto, poiché per analogia l'art. 51 c.p.c. si estende anche ai pubblici ufficiali e che la fattispecie concreta rientra nell'ipotesi di cui al n. 3) dell'anzidetta norma, è manifestamente evidente che il verbale di ricezione della lista, recante il n. 30195 del 29.4.2026, sia sostanzialmente viziato, poiché emesso in ipotesi di conflitto di interesse, e pertanto va annullato.

Inoltre, la tematica in questione, del conflitto di interessi tra il Segretario Comunale e un candidato Sindaco, specialmente in fase di deposito di liste e documenti contenenti vicende giudiziarie, è un tema delicato atteso che il Segretario viene incaricato dal Sindaco *pro tempore* su nomina fiduciaria e, dunque, in relazione al principio dell'*intuitu personae*.

Pertanto, l'atto emanato dalla dott.ssa Acquado è abnorme poiché emesso in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Sul punto, va evidenziato che il Segretario comunale ha un importante ruolo filtro in quanto riceve le liste dei candidati e i relativi documenti.

Pur non avendo poteri di valutazione discrezionale come la Commissione Elettorale Circondariale, che verifica inammissibilità e incandidabilità, il segretario ha un ruolo di

# *Marianna Cangialosi*

AVVOCATO

filtro e verifica formale e di fatto, ricevuta la documentazione, è tenuto a rilasciare una ricevuta dettagliata e attestare la completezza formale.

Nel caso di specie, la dott.ssa Acquado, considerato che era nota da almeno un mese la candidatura dell'odierno ricorrente, Ella avrebbe dovuto dichiarare la sua astensione, per conflitto di interesse, all'atto della presentazione della lista "ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO" delegando all'uopo il vice segretario comunale alla valutazione preliminare della documentazione, alla ricezione e alla redazione della ricevuta.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, di recente, ha ribadito che ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, i pubblici ufficiali hanno l'obbligo [...] di segnalare la situazione di conflitto di interessi e di astenersi dalla partecipazione al procedimento [...].

L'inosservanza del dovere di astenersi in presenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che configurare un obbligo di legge, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), il quale incide conseguentemente sulla legittimità di tutti gli atti successivi della procedura.

L'indicato art. 6-bis della L. n. 241/1990, il quale sancisce espressamente che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (cfr. Cassazione civile sez. un., 22/01/2025, n. 1599).

Con questa pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche se emessa nell'ambito di un differente contesto elettorale, viene in evidenza che qualsivoglia conflitto di interesse che lede il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica

---

*Studio Legale Cangialosi*

Via Trattati di Roma n. 13 – 90044 Carini (PA)

e-mail: [mariannacangialosi@yahoo.com](mailto:mariannacangialosi@yahoo.com) – p.e.c.: [mariannacangialosi@pec.it](mailto:mariannacangialosi@pec.it)

Cell. 328.1549612 – P. Iva 07011040826

Amministrazione deve essere eliminato *ab origine* mediante la dichiarazione di astensione del Pubblico ufficiale all'uopo deputato.

Pertanto, con lapalissiana evidenza, considerato che il conflitto di interesse tra l'odierno ricorrente e candidato alla carica di Sindaco, Vincenzo Evola, e il Segretario generale *pro tempore*, dott.ssa Acquado, rientra in una grave ipotesi di cui all'art. 51, comma 1, lett. c), c.p.c., in via preliminare, il verbale di ricezione della documentazione afferente alla presentazione della lista va dichiarato nullo poiché emesso in violazione dell'art. 6bis L. 241/1990 e per l'effetto va dichiarato nullo il susseguente verbale n. 107 del 30.4.2026, emesso dalla 16° sottocommissione elettorale circondariale di Carini.

Ne discende che gli atti impugnati devono essere annullati, adottando tutti i provvedimenti consequenziali, ivi compresa la rimessione in termini dei ricorrenti per la presentazione della Lista, al fine di consentire alla Commissione le verifiche e i controlli, *ex art.* 18 L.R. 3/1960, entro il *tempus* indicato dalla normativa nonché eventuale integrazione documentale entro 24 ore dal termine ultimo previsto dalla legge, poiché precluso dalla mancata ammissione.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 48, 51 E 97 COST. NONCHÉ DELL'ART. 17, COMMA 8, L.R. 3/1960 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, DIFETTO DI PRESUPPOSTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

In connessione con il motivo precedente, il Verbale n. 107 del 30.4.2024 redatto dalla 16° sottocommissione elettorale circondariale di Carini, notificato *brevi manu* in pari data, è stato emesso in violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost. nonché dell'art. 17, comma 8, L.R.

# *Marianna Cangialosi*

AVVOCATO

3/1960, poiché l'asserita assenza del delegato di lista all'interno del Palazzo comunale del Comune di Carini entro le ore 12:00 e la verbalizzazione del suo arrivo alle ore 12:08 non ha tenuto conto della circostanza che il primo delegato (sig. Costantino Musso), deputato alla presentazione della lista, fino alle ore 12:03 circa, era impegnato all'interno dell'ufficio elettorale, dunque in altri locali del Comune di Carini. Mentre al Palazzo comunale era stato già preso il turno per la lista civica di che trattasi (cfr. allegati 6, 7, 8 e 9 – dichiarazioni testimoniali).

Precisamente, in relazione al verbalizzato ritardo corre obbligo rilevare quanto segue.

La mattina del 29 aprile 2026, venticinquesimo giorno precedente le elezioni (art. 17, comma 8, L.R. 3/1960), il delegato di lista, sig. Costantino Musso, alle ore 7:00, si trovava innanzi all'ufficio elettorale del Comune di Carini, sito alla via Lazio n. 13, al fine di prendere il turno per il controllo del modello *1ter*, delle firme degli elettori sottoscrittori e, altresì, per l'estrazione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali (cfr. allegato 6 – dichiarazione testimoniale Filippo Amato; cfr. allegato 7 – dichiarazione testimoniale Marcello Lentini;).

In considerazione della circostanza che in questa tornata elettorale sono state depositate le candidature di cinque candidati per la carica di primo cittadino e ben diciotto (18) liste, *in loco* erano presenti anche altri delegati di lista per la medesima attività a partire dalle prime ore del mattino, per tale ragione le operazioni di controllo dei sottoscrittori e di estrazione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali della lista *de qua* terminavano intorno alle ore 12.03 (cfr. allegato 6 – dichiarazione testimoniale Filippo Amato).

Il rallentamento delle operazioni, inoltre, è da attribuire alla presenza di un solo impiegato,

---

*Studio Legale Cangialosi*

Via Trattati di Roma n. 13 – 90044 Carini (PA)

e-mail: [mariannacangialosi@yahoo.com](mailto:mariannacangialosi@yahoo.com) – p.e.c.: [mariannacangialosi@pec.it](mailto:mariannacangialosi@pec.it)

Cell. 328.1549612 – P. Iva 07011040826

# *Marianna Cangialosi*

AVVOCATO

sig. Filippo Amato.

Al fine di ulteriormente provare la presenza del sig. Musso presso l'Ufficio elettorale già della prime ore del mattino, si riportano le seguenti dichiarazioni:

- il sig. Marcello Lentini ha dichiarato *“di esseri recato presso l'ufficio elettorale del Comune di Carini (PA) presso via Lazio n. 13 alle ore circa 11.45 e di avere visto il sig. Costantino Musso in attesa degli adempimenti connessi ai certificati elettorali per la presentazione della lista “ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO” il tutto si è verificato il 29 aprile 2026”* (cfr. allegato 7 – dichiarazioni Lentini Marcello);

- il sig. Filippo Amato ha dichiarato quanto segue: *“in data 29/4/2026 il sig. Musso Costantino, delegato della lista civica “ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO” si è presentato presso l'Ufficio elettorale intorno alle ore 7.00 per richiedere il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori e dei candidati; nella medesima giornata, esaurite le richieste presentate in precedenza da altri delegati, si è proceduto al rilascio dei certificati richiesti dal predetto delegato; le operazioni di estrazione e rilascio dei certificati si concludevano alle ore 12.03”*(cfr. allegato 6 e 6bis – dichiarazioni Filippo Amato e documenti di identità).

Nel corso della mattinata, considerato il flusso di delegati di lista presso gli anzidetti uffici comunali, veniva preso il turno al Palazzo comunale per depositare al Segretario generale *p. t.* la documentazione afferente alla presentazione ufficiale della candidatura alla carica di sindaco del sig. Vincenzo Evola e della lista ad esso connessa.

In relazione a tale importante circostanza, si producono le testimonianze dei sigg. Salvatore Badalamenti e Calogero Onorato i quali hanno dichiarato che *“in data*

# *Marianna Cangialosi*

AVVOCATO

29/4/2026 il sottoscritto si trovava all'interno del Palazzo Comunale e di aver visto nel foglio del turno per la presentazione delle liste l'iscrizione "SINDACO DEL POPOLO" tutto ciò intorno alle ore 12.00" (cfr. allegati 10 e 11 - dichiarazioni Onorato Calogero e Salvatore Badalamenti).

Il perdurare delle operazioni di controllo ed estrazione dei certificati elettorali e il traffico cittadino, dovuto anche ai lavori in corso sulla via Palermo - arteria che collega, in maniera più rapida, i locali dell'ufficio elettorale e il Palazzo di Corso Umberto - hanno indotto il sig. Roberto Conigliaro a voler agevolare il sig. Costantino Musso a raggiungere gli uffici del Segretario. Pertanto, si recava con la propria vettura in via Lazio, prelevava il sig. Musso e lo accompagnava al Palazzo comunale, per evitare anche che l'assenza di parcheggi nel centro storico di Carini, impedisse al delegato di arrivare nei tempi. Tuttavia, a causa degli ingorghi stradali, il sig. Musso arrivava alle ore 12:08 e la Polizia Municipale redigeva il verbale n. 30185 del 29.4.2026 (cfr. allegato 2 – verbale 30185 del 29.4.2026).

Il Segretario Generale, in ogni caso, ha redatto il verbale di ricezione degli atti afferenti alla candidatura alla carica di sindaco del sig. Vincenzo Evola e della lista ad esso collegata "ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO", ha dato atto dell'arrivo del delegato di lista alle ore 12.08 e ha trasmesso gli atti alla 16° sottocommissione elettorale circondariale di Carini (cfr. allegato 1 – verbale 30195 del 29.4.2026).

La sottocommissione ha provveduto ad esaminare la documentazione ricevuta in data 29.4.2026 alle ore 19.00 e, in considerazione del ritardo asseritamente rilevato dagli agenti della Polizia Municipale, ha emesso il verbale di mancata ammissione recante il n. 107 del

30.4.2026 (cfr. allegato 3 – verbale 107 del 30.4.2026).

Ebbene, la sottocommissione elettorale, con una sintetica motivazione, alla stregua dell'inesistenza, ha posto a fondamento della mancata ammissione la presentazione della lista oltre l'orario perentorio fissato alle ore 12.00 del giorno 29 aprile 2026, venticinquesimo giorno che precede le elezioni (art. 17, comma 8, L.R. 3/1960).

Sul punto appare necessario rilevare che il procedimento elettorale è caratterizzato da una scandita sequenza di adempimenti concatenati, a scadenza ravvicinata e quasi congiunti, volti a garantire in trasparenza l'esercizio dei diritti dell'elettorato e della massima espressione del pluralismo politico nella fase della consultazione.

In argomento, la consolidata giurisprudenza di merito è, da tempo, concorde nel ritenere legittima la presentazione di liste la cui procedura di presentazione, seppur iniziata qualche minuto prima delle ore 12:00, non sia conclusa entro detto termine. Addirittura, il termine perentorio previsto dall'art. 17, comma 8, L.R. 3/1960, seppur posto a presidio delle esigenze di certezza e celerità del procedimento elettorale, trova un contrappeso nel principio del *favor participationis*, e difatti la giurisprudenza più accorta ha da tempo ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e candidature, allorquando sia possibile riscontrare determinate circostanze: a) lievità del ritardo; b) comprovata presenza fisica allo scadere del termine, del presentatore della lista all'interno degli uffici del Comune (cfr. Consiglio di Stato, 8336/2019).

Dunque, la presenza dei delegati all'interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature (peraltro confermata dalle dichiarazioni rese dai sig.ri Lentini, Amato, Badalamenti e Onorato, versate in atti) è idonea a

giustificare il ritardo eventualmente consumatosi limitatamente al segmento terminale dell'iter di presentazione.

Sul punto, appare necessario richiamare la sentenza del T.A.R. Latina Lazio sez. I, 10/09/2021, (ud. 10/09/2021- dep. 10/09/2021) - n. 492, che ha sancito che è *illegittima la delibera della sottocommissione elettorale circondariale di non ammissione della candidatura alla carica di Sindaco e della lista collegata dei candidati alla carica di Consigliere comunale presentata dopo la scadenza dell'orario previsto laddove sia documentato (nella specie mediante la produzione in giudizio di dichiarazioni testimoniali rese da cittadini presenti all'interno dei locali del Comune per sottoscrivere la lista) che entro l'orario stabilito l'istante e i delegati erano davanti alla porta chiusa dell'Ufficio elettorale con i documenti all'uopo necessari tra cui le firme autenticate dei sottoscrittori della lista.*

Nel caso di specie, i requisiti richiesti dalla giurisprudenza sussistono tutti.

In *primis*, risulta comprovato, dal verbale n. 30185 del 29.4.2026, redatto degli agenti della Polizia Municipale, che il ritardo nella presentazione della lista è lieve, posto che viene verbalizzato che il delegato di lista, sig. Costantino Musso, arriva innanzi al Palazzo del Comune alle ore 12:08.

In *secundis*, le dichiarazioni dei testimoni, rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, confermano che i delegati di lista, odierni ricorrenti erano all'interno degli uffici del Comune dalle prime ore del 29 aprile 2026 (cfr. allegati 4, 5, 6 e 7).

Inoltre, appare necessario sottolineare che il lieve ritardo è anche dovuto a circostanze eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai presentatori, odierni ricorrenti, ma sono

# Marianna Cangialosi

AVVOCATO

legate alla necessità da parte degli uffici preposti al disbrigo delle pratiche delle altre liste. Difatti, oltre a esservi presente almeno un delegato per ogni lista, tutte le operazioni venivano svolte dal sig. Filippo Amato.

In questa situazione, il breve ritardo nella presentazione della lista non appare imputabile al sig. Costantino Musso, all'uopo nominato come delegato della lista civica "ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO", bensì a ulteriori fattori accidentali di cui non avrebbe potuto farsi carico. La comprovata presenza di quest'ultimo nei locali dell'ufficio elettorale del Comune viene confermata dai testimoni e, unitamente alla distanza fisica tra gli uffici comunali, si attenua ulteriormente la tenuità del ritardo. D'altronde, il signor Musso, per celerità, veniva prelevato dal signor Conigliaro alle ore 12.04/12.05 circa e accompagnato al Palazzo del Comune per depositare la documentazione afferente all'ufficializzazione della candidatura del sig. Vincenzo Evola e della summenzionata lista civica allo stesso connessa.

Nel merito, inoltre, va eccepito e rilevato che il provvedimento della commissione è carente nella motivazione e che il verbale è stato notificato in unica copia consegnata ad entrambi i delegati di lista e senza alcuna attestazione di conformità all'originale, ne discende che l'atto con cui è stata pronunciata la mancata ammissione risulta affetto da vizio in relazione alla parzialità della notifica e al difetto dell'attestazione di conformità.

Pertanto, nel rispetto degli artt. 3, 48, 51 e 97 Cost. nonché dell'art. 17, comma 8, L.R. 3/1960, e, soprattutto, della prevalenza del principio di *favor participationis* sulla perentorietà del termine per la presentazione, il Verbale n. 107 del 30.4.2024, redatto dalla 16° sottocommissione elettorale circondariale di Carini, notificato *brevi manu* in pari data,

*Marianna Cangialosi*

AVVOCATO

configura un eccesso di potere per sviamento della funzione pubblica, difetto di presupposti e carenza di motivazione.

Con la presente doglianza, dunque, si chiede di annullare il provvedimento impugnato e di adottare tutti i provvedimenti consequenziali per quanto di ragione, ivi compresa la rimessione in termini dei ricorrenti, per consentire alla commissione le verifiche e i controlli, *ex art.* 18 L.R. 3/1960, entro il *tempus* indicato dalla normativa nonché eventuale integrazione documentale entro 24 ore dal termine ultimo previsto dalla legge, poiché precluso dalla mancata ammissione.

Per quanto sopra,

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE**

in accoglimento del presente ricorso, disporre l'annullamento del Verbale impugnato e, conseguentemente, disporre l'ammissione/approvazione della lista "ENZO EVOLA SINDACO DEL POPOLO" e delle candidature ai comizi elettorali convocati per il 24-25 MAGGIO per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Carini.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 del c.p.a., la presente controversia non è soggetta al versamento del contributo unificato.

Con Osservanza.

*Carini, 3 maggio 2026*

*Avv. Marianna Cangialosi*

(firmato digitalmente)